

INAIL

DIREZIONE
REGIONALE
TOSCANA

Avviso Pubblico Isi 2025

Allegati 1.2 e 2 – aspetti tecnici



Luca Valori

Consulenza Tecnica per la Salute e la Sicurezza - Dr Toscana

Allegato 1.2 Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Asse 1.2

rappresenta una delle sezioni più strategiche del bando ISI 2025, in quanto non finanzia l'acquisto di "macchine", bensì **la cultura della salute e sicurezza sul lavoro**.

È destinato alle imprese che scelgono di adottare modelli organizzativi e gestionali orientati alla prevenzione, al miglioramento continuo e alla gestione strutturata dei rischi.

Si tratta inoltre dell'unico asse che consente anche alle micro e piccolissime imprese di accedere al contributo a fondo perduto con investimenti contenuti, non essendo prevista per esse alcuna soglia minima di spesa (a differenza degli altri assi, per i quali è richiesto un investimento minimo di 5.000 euro).

Destinatari: Tutte le imprese tranne le micro e piccole imprese agricole destinatarie dell'Asse 5.

Dettagli Finanziari:

- Contributo: **80%** delle spese ammissibili
- Massimale: **130.000 €**
- Anticipazione: **50%** dell'importo concesso, erogabile se **pari o superiore a € 30.000**
- Soglia minima di spesa: **non prevista per le micro e piccola imprese**





I progetti di cui all'allegato 1.2 possono riguardare **tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro anche se operanti in più sedi o più regioni**. In questo caso la domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi Inail nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell'intervento o dove è situata la sede legale dell'impresa

Non possono richiedere il finanziamento per i progetti di cui all'allegato 1.2 **le imprese che hanno già adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza o un modello organizzativo e gestionale**, ancorché non certificato/asseverato, nei **tre anni** precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

7	Come si applica il requisito indicato in Allegato secondo il quale non possono richiedere il finanziamento "le imprese che hanno già adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza o un modello organizzativo e gestionale, ancorché non certificato o asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda"?	L'art. 7 dell'Avviso pubblico esclude la possibilità di ottenere il finanziamento di un progetto secondo l'Asse 1.2 se si è già ottenuto un provvedimento di concessione per un progetto ricadente nello stesso Asse in una delle tre precedenti edizioni o se sia attivo un SGSL/MOG, ancorché non certificato/asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. Tale esclusione si applica anche nel caso in cui l'impresa richieda il finanziamento per un SGSL avendo attivo un MOG o viceversa. A tal fine si evidenzia che anche la richiesta di riduzione del tasso di tariffa (OT23) per adozione o mantenimento di un SGSL o di un MOG rappresenta elemento probante della presenza di un SGSL/MOG.
----------	---	---



ISI 2024

Le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci non possono richiedere il finanziamento per i progetti di cui al presente allegato

ISI 2025



Le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci **o che non hanno dipendenti nell'unità produttiva di cui alla posizione assicurativa territoriale indicata nel modulo A di domanda** non possono richiedere il finanziamento per i progetti di cui al presente allegato



I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le **caratteristiche aziendali** (sezioni 1, 2, 5 e 6 della tabella) e dello **specifico progetto** (sezioni 3, 4 e 4a) e sono i seguenti:

- dimensioni aziendali – ULA (sezione 1 = **ISI 2024**);
- lavorazione svolta (sezione 2 = **ISI 2024**);
- tipologia di intervento (sezione 3 = **ISI 2024**);
- condivisione del progetto con le “Parti sociali” (sezione 4);
- informativa o condivisione con RLS/RLST (sezione 4a);
- **punteggio ulteriore per l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) (sezione 5);**
- bonus settori Ateco (sezione 6).



Tipologie di intervento



Sezione 3 – Tipologia di intervento		
a	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023	90
b	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali	80
c	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato	80
d	Adozione da parte delle micro, piccole e medie imprese di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014, non asseverato	80

Sono ammissibili a finanziamento progetti relativi a **1 sola Tipologia di intervento**, che deve essere selezionata nella domanda che:

- ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1
- sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel paragrafo 3 dell'allegato 1.2 nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento



Punteggi aggiuntivi

Possono accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile (pdf 171KB) e secondo quanto specificato nel Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità (pdf 203KB) adottato con deliberazione del 15 gennaio 2025.

Sez		
Progetto condiviso con Ente Bilaterale o O		18 ↑
Progetto condiviso con due o più parti soc dei lavoratori)	stanza	18 ↑
Se		
Progetto di cui è stata resa informativa o condivisione con RES/REST		19 ↑

Sezione 5 - Punteggio ulteriore

Iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) disciplinata dall'art. 6 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116

5



Sezione 6 - Bonus settori Ateco

Punteggio aggiuntivo alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale

10 ↑



Non è prevista la Sezione 3 bis

	Intervento aggiuntivo	Asse					
		1.1	1.2	2	3	4	5
Sezione 3 bis	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA	X				X	
	Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di DPI intelligenti			X			
	Acquisto di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteoclimatici			X			
	Realizzazione di coperture a verde				X		
	Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia				X		

Novità del bando Isi 2025



a	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023	Punti 90
<p>OGGETTO: progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da:</p> <p>a) Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA</p> <p>b) Organismi di certificazione non rientranti nel caso precedente</p>		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • MODULO D1-cumulo • Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa (MODULO B1.2); alla dichiarazione devono essere allegati il preventivo emesso dalla società di consulenza e il preventivo emesso dall'organismo di certificazione • MODULO G <p>Inoltre, solo se in domanda è stato attribuito il relativo punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODULO E1 qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali o, in alternativa, MODULO E2 qualora per il progetto sia stata resa informativa o condivisione con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) • Documento di riscontro dell'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) 		<ul style="list-style-type: none"> • Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Copia del certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 recante il logo dell'ente di accreditamento • Politica, manuale, lista procedure, verbale audit interno, verbale audit esterno, verbale riesame (solo nel caso b di cui al campo "Oggetto")





b	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti sociali	Punti 80
<p>OGGETTO: progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le seguenti linee di indirizzo previste nell'ambito degli Accordi INAIL - Parti sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SGSL-AR: per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete • SGSL-MPI: per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese • SGI-AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia • SGSL-AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa • Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale • SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori • Per l'applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza • SGSL-AS Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro • SGSL-CP Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori • Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori • SGSL-U Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori • Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro 		
<p>UNI/TR 11709:2018 – Definisce le modalità di asseverazione da parte di un Organismo paritetico – «fornisce gli indirizzi operativi validi per tutti i comparti lavorativi, utili al rilascio dell'asseverazione dei MOG/SSL adottati ed efficacemente attuati. Il rapporto tecnico definisce un testo valido per l'elaborazione delle norme tecniche che trattino le modalità di asseverazione da parte degli Organismi Paritetici (OP) di specifici settori»</p>		
c	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui	Punti 80
<p>OGGETTO: progetti di adozione di un modello organizzativo e gestionale</p> <p>a) al Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018;</p> <p>b) alla norma UNI 11751-1:2019 per il settore delle costruzioni edili</p> <p>c) alla norma UNI 11856-1:2022 per le aziende monoutility e multiutility</p> <p>d) alla norma UNI 11857-1:2022 per le agenzie di viaggio, servizi di lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale</p> <p>OGGETTO: progetti di adozione da parte delle micro, piccole e medie imprese di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato</p> <p>AMBITO: il modello organizzativo e gestionale deve essere conforme ai requisiti dell'art 30 del d.lgs. 81/2008, relativo ai soli reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 e deve essere adottato secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014.</p>		




Tabella A: valore parametrico in funzione della complessità dell'azienda e del numero di dipendenti

Dimensione aziendale*	Valore parametrico in funzione della complessità		
	ALTA	MEDIA	BASSA
	Macrosettori	Macrosettori	Macrosettore
	1, 4, 7, 8, 12	2, 3, 6, 9, 10, 11	5
Fino a 10	3,5	3	3
11 - 15	4,5	3,5	3
16 - 20	5	4	3
21 - 30	6	5	3
31 - 50	7	6	3,5
51 - 100	10	7,5	4
101 - 150	11,5	8,5	4,5
151 - 200	12,5	9,5	5
201 - 250	13,5	10	5
251 - 500	16	12	6
501 - 1000	20	16	12
1001 - 2000	23	18	13
2001 - 4000	27	20	15
Oltre 4000	36	29	21




* Corrisponde al numero dei dipendenti dell'impresa richiedente il finanziamento anche se operanti in più sedi, anche in altre Regioni.

Tabella B: Macrosettori di attività



Macrosettori	DESCRIZIONE	CODICI ATECO 2025*
1	Fabbricazione di tessuti Fabbricazione di articoli di abbigliamento Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie; Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi raccordi in acciaio Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio Produzione di metalli preziosi Produzione di alluminio Produzione di piombo, zinco e stagno Produzione di rame Produzione di altri metalli non ferrosi Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica Fabbricazione di apparecchiature elettriche Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Fabbricazione di altri mezzi di trasporto Fabbricazione di mobili Altre attività manifatturiere Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature Riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli	C13 C14 C16 C24.1 C24.2 C24.3 C24.41 C24.42 C24.43 C24.44 C24.45 C24.5 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 T95.3
2	Trasporto e magazzinaggio. Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse Telecomunicazioni	H O79 K61
3	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	D E36
4	Costruzioni	F





5	Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti Attività finanziarie e assicurative Commercio all'ingrosso e al dettaglio Attività immobiliari Amministrazione pubblica Istruzione e formazione Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Attività professionali, scientifiche e tecniche Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali Attività artistiche, sportive e di divertimento Attività amministrative e di servizi di supporto Attività delle organizzazioni associative Riparazione e manutenzione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni; riparazione e manutenzione di beni per uso personale e per la casa Attività di servizi di intermediazione per la riparazione e la manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli	J58 J59 J60 L G M68 P Q N69 N70 N71 N72 N73 N74 V S O77 O78 O80 O81 O82 T94 T95.1 T95.2 T95.4
6	Produzione di prodotti alimentari, di bevande e di prodotti del tabacco Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	C10 C11 C12 I
7	Attività estrattive Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	B C23
8	Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali Fabbricazione di carta e di prodotti di carta Riproduzione di supporti registrati Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Fabbricazione di prodotti chimici Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche Gestione delle reti fognarie Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti Attività di servizi alla persona	C15 C17 C18.2 C19 C20 C21 C22 E37 E38 E39 T96
9	Agricoltura	A01 A02
10	Pesca e acquacoltura	A03





ISI 2024

Il valore massimo ammissibile del progetto è calcolato moltiplicando il valore parametrico riportato in tabella A per **€ 3.000** per le spese di **consulenza** e per **€ 1.300** per le spese di **certificazione e/o asseverazione**

ISI 2025



Il valore massimo ammissibile del progetto è calcolato moltiplicando il valore parametrico riportato in tabella A per **€ 4.000** per le spese di **consulenza** e per **€ 2.000** per le spese di **certificazione e/o asseverazione**



ULA impresa e
associate/collegate



Calcolo del punteggio della
domanda

Tutti gli Assi

ULA impresa (codice fiscale)
anche se operante su più sedi
anche in altre regioni



Calcolo delle spese ammissibili

Asse 1.2

ULA unità produttiva



Verifica della presenza di
lavoratori destinatari del
progetto

**Asse 1.2 in
particolare**

FAQ ISI 2025



1	Nell'ambito delle Tipologie di intervento a) e b), sono ammesse a finanziamento le spese relative alle visite preliminari effettuate dalla società di consulenza?	Sì, purché oggetto di preventivo e di fattura della società di consulenza e nel rispetto dell'art. 9 dell'Avviso pubblico, che prescrive che i progetti non possono essere realizzati o in via di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda di cui all'articolo 13.
2	Nell'ambito della Tipologia di intervento a) sono ammissibili a finanziamento le spese relative agli audit di mantenimento del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro?	Sì, purché inserite come voci a sé stanti nel preventivo dell'organismo di certificazione e correttamente rendicontate nel rispetto dei tempi di realizzazione del progetto fissati dall'Avviso pubblico.
3	Per la Tipologia di intervento c), possono essere finanziati i modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al d.lgs. 231/2001?	Sì, ma solo per quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 81/2008 e quindi sia nei preventivi che nelle fatture devono essere esplicitati i costi relativi alla sola parte di salute e sicurezza, che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla Tabella A dell'Allegato. Inoltre, i modelli dovranno essere asseverati in conformità a uno dei rapporti tecnici/norme elencati in Allegato per la Tipologia di intervento c).
8	Può essere accettato un certificato del sistema di gestione relativo alla norma ISO 45001:2018?	Si. Benché l'Allegato 1.2 si riferisca alla norma UNI EN ISO 45001:2023, è possibile presentare certificati anche secondo le norme: <ul style="list-style-type: none">• XXX EN ISO 45001:23 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano, come ad esempio BS o DIN);• ISO 45001:2018;• ISO 45001:2018/Amd 1:2024;• XXX EN ISO 45001:2023/A1:2024 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano).

Allegato 2 Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici



Asse 2

è dedicato ai progetti per l'abbattimento dei rischi infortunistici, tramite la sostituzione di macchinari obsoleti o l'installazione di dispositivi che eliminano pericoli collegati agli ambienti confinati e ai lavori in quota.

Destinatari: Tutte le imprese tranne le micro e piccole imprese destinatarie dell'Asse 4 e 5.

Qualora le imprese decidano di realizzare anche l'intervento aggiuntivo previsto alla sezione 3 bis, **il progetto di cui alla sezione 3 acquisisce la qualifica di principale**





Importo progetto finanziabile al **65%** (compreso tra contributo minimo erogabile 5000€ e massimo erogabile 130000€)

Per l'acquisto di **trattori** o **macchine**: le spese ammissibili sono calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai **preventivi** e, comunque, nei limiti **dell'80% del prezzo di listino**

Spese di progetto: tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda **non devono essere prevalenti** rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio

Spese tecniche e assimilabili (come elencate al punto 1 dell'allegato 2): massimo **10%** costi progetto (max 10.000€) ma per **solo acquisto di trattori e macchine**: massimo **5%** dei costi di progetto (max 5.000€)

Perizia asseverata: spesa massima ammissibile **1850€**, **comprensiva degli oneri previdenziali**

anticipazione: **50%** dell'importo concesso, erogabile se pari o superiore a **€ 30.000**



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento **esclusivamente** i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento **elencate nella sezione 3 della tabella 1** e che sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel **paragrafo 3 dell'allegato** nonché **nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento**



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Per i progetti, con esclusione della Tipologia di intervento a), il fattore di rischio infortunistico relativo alla Tipologia di intervento deve essere **coerente con l'attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile, ove richiesto dall'allegato, nel documento di valutazione dei rischi** (solo intervento c)

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente da almeno **3 anni** calcolati al **31 dicembre dell'anno di riferimento** (piena proprietà al 31 dicembre 2022)

Le macchine sostituite devono essere **esclusivamente rottamate insieme ai relativi accessori/utensili inseriti nel progetto**

Tipologie di intervento



Sezione 3 – Tipologia di intervento		
a	Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente	85
b	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti	70
c	Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento	90

Sezione 3 bis – Intervento aggiuntivo		
a	Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di DPI intelligenti	
b	Acquisto di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteorologici	



Gli interventi aggiuntivi, comprensivi delle relative spese tecniche, possono essere finanziati fino **all'80% del loro valore**, entro un limite massimo complessivo pari alla minore cifra tra l'importo massimo erogabile di 20.000 euro e l'importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000 euro l'importo richiesto per il progetto principale. In ogni caso, l'importo richiesto per l'intervento aggiuntivo non può superare quello del progetto principale

Se non è ammesso l'intervento principale non è ammissibile neppure l'intervento aggiuntivo



Sezione 4 - Condivisione del progetto con le "Parti sociali"	
Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico	18 ↑
Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)	18 ↑
Sezione 4 a - Informativa o condivisione con RLS/RLST	
Progetto di cui è stata resa informativa o condivisione con RLS/RLST	18 ↑

Sezione 5 - Punteggio ulteriore per l'adozione di un sistema di gestione certificato o di un MOG-SSL asseverato o altre attestazioni	
Certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA	5
Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA	3
Registrazione EMAS - Reg. CE 1221/2009	3
Certificazione del sistema di gestione in sicurezza del traffico stradale secondo la norma UNI ISO 39001:2016 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA	3
Asseverazione del modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 ai sensi dell'art.51 del medesimo provvedimento, in conformità alle norme UNI	3
Iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) disciplinata dall'art. 6 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116	5





a	Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente	Punti 85
----------	--	-----------------

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e l'installazione delle seguenti tipologie di prodotti:

- parapetti permanenti
- ancoraggi fissati permanentemente
- scale verticali permanenti

Intervento multiplo possibile

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione permanente di:

- parapetti permanenti conformi alla norma UNI 11996:2025;
- ancoraggi fissati permanentemente conformi alla norma UNI 11578:2015;
- scale verticali permanenti conformi alla norma UNI 11962:2024.

Tali prodotti devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell'impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell'impresa richiedente.

DOCUMENTAZIONE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • MODULO D-cumulo • Perizia asseverata (MODULO B2_a) contenente il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa <ul style="list-style-type: none"> • dei preventivi analitici • della scheda tecnica degli ancoraggi, dei parapetti e delle scale verticali permanenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015 • Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11962:2024 • Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11996:2025 • Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)



Tipologia di intervento a) Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente

Parapetti permanenti conformi alla norma **UNI 11996:2025**

La norma si applica ai **parapetti anticaduta permanenti utilizzati quale dispositivo di protezione collettiva in edifici**, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall'alto.

Non si applica:

- Ai parapetti temporanei → **UNI EN 13374**
- Ai parapetti per macchinari → **UNI EN ISO 14122-3**
- Ai parapetti edilizi (balconi) → normativa edilizia

Inoltre, **non disciplina** parapetti destinati a:

- resistere a urti di veicoli
- contenere materiali o neve

Tipologia di intervento a) Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente



Parapetti permanenti conformi alla norma **UNI 11996:2025**

Classificazione Prestazionale (Classe A e B):

Classe A: Progettati per resistere a carichi statici, solitamente per superfici piane o quasi piane.

Classe B: Progettati per resistere a carichi statici e azioni dinamiche moderate, ideale per coperture inclinate o zone con rischio di scivolamento lungo la falda.

Prospetto 3 — Panoramica dei requisiti di progetto

Classe	Tipo di carico	
	Statico	Dinamico
A	X	-
B	X	X

Tipologie Strutturali

- **Parapetti a correre:** Strutture composte da montanti verticali e correnti orizzontali giuntati tra loro per creare una protezione continua.
- **Parapetti a moduli:** Sistemi formati da elementi modulari prefabbricati, solitamente autoportanti o fissati in sequenza, ma non giuntati strutturalmente tra loro

Tipologia di intervento a) Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente



Ancoraggi Conformi alla norma **UNI 11578:2015**

Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente.

Circolare del **MLPS n. 3 del 13/02/2015**: sistemi che **non seguono** il lavoratore alla fine del lavoro, ma **restano fissati alla struttura**, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati a un supporto. **NO DPI**

Norma **UNI 11578:2015** - è coerente con la circolare ministeriale e specifica i requisiti e i metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio fissi o mobili destinati all'installazione permanente, "su" o "nella" struttura, in quanto progettati per:


- ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente;
- agganciare i componenti di sistemi anti caduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.



Tipologia di intervento a) Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente

tipo A - dispositivo di ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;


PRODOTTO - Ancoraggio puntuale



tipo C - dispositivo di ancoraggio lineare flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15°;



tipo D - dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall'orizzontale di non più di 15°.



Tipologia di intervento a) Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente



Scale Verticali Conformi alla norma **UNI 11962:2024**.

La norma si applica alle scale verticali permanenti **con o senza gabbia**, aventi una **inclinazione maggiore di 75 gradi**, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso a edifici, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall'alto.

Le scale verticali permanenti oggetto della presente norma si suddividono nelle seguenti due classi:

Classe S1: con dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida;

Classe S2: con gabbia di sicurezza.


Tipologia di intervento a) Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente



Scale Verticali Conformi alla norma **UNI 11962:2024**.



Classe S1

Scale Verticali con dispositivo anticaduta di tipo Guidato (con uno o due montanti)



Classe S2

Scale Verticali a gabbia.





Prospetto A.2 — Determinazione della scala in base alla altezza totale H

classe	altezza totale H (m)				
	$H < 2,0$	$2,0 \leq H \leq 5$	$5 < H \leq 10$	$10 < H \leq 20$	$H > 20$
S1	sì, solo se previsto dal fabbricante	si	si	si	si
S2	sì, solo se previsto dal fabbricante	si	si, purché dotate di piattaforme intermedia, pianerottoli intermedi o pianerottoli di riposo mobili a chiusura automatica come da prospetto A.1	si, purché dotate di piattaforme intermedia o pianerottoli intermedi come da prospetto A.1	no



DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none">• Domanda (MODULO A)• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa• MODULO C1• MODULO D-cumulo• Perizia asseverata (MODULO B2_a) contenente il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa<ul style="list-style-type: none">• dei preventivi analitici• della scheda tecnica degli ancoraggi, dei parapetti e delle scale verticali permanenti• della relazione del progetto a firma di professionista abilitato, comprensiva degli schemi grafici di installazione• della visura catastale con planimetria• dell'immagine aerea del sito completa di coordinate geografiche• MODULO G	<ul style="list-style-type: none">• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore• Stralcio dell'estratto conto• Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015• Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11962:2024• Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11996:2025• Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)
<p>Inoltre, solo se in domanda è stato attribuito il relativo punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none">• MODULO E1 qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali o, in alternativa, MODULO E2 qualora per il progetto sia stata resa informativa o condivisione con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST)• Certificato del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023• Certificato del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015• Numero di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/2009• Attestato di asseverazione del modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 secondo le norme UNI• Certificato del sistema di gestione in sicurezza del traffico stradale secondo la norma UNI ISO 39001:2016• Documento di riscontro dell'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)	

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18, 21 e 22 dell'Avviso pubblico.



FAQ

15	Quali devono essere i contenuti della "relazione del progetto" riguardante i parapetti permanenti e/o gli ancoraggi permanenti e/o le scale verticali permanenti?	<p>La relazione del progetto, a firma di professionista abilitato, deve contenere in generale:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'identificazione delle aree di lavoro a maggior rischio;• le modalità di accesso alla copertura;• gli schemi grafici di installazione. <p>Per i parapetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'indicazione delle caratteristiche secondo la norma UNI 11996:2025:<ul style="list-style-type: none">- parapetto di classe A: sviluppo e dimensioni- parapetto di classe B: sviluppo e dimensioni <p>Per gli ancoraggi:</p> <ul style="list-style-type: none">• indicazione delle caratteristiche secondo la norma UNI 11578:2015:<ul style="list-style-type: none">○ ancoraggi puntuali (tipo A): descrizione con numero dei punti di ancoraggio○ ancoraggi lineari flessibili (tipo C): descrizione con metri lineari di sviluppo○ ancoraggi lineari rigidi (tipo D): descrizione con metri lineari di sviluppo• numero di utenti collegabili contemporaneamente <p>Per le scale verticali:</p> <ul style="list-style-type: none">• indicazione delle caratteristiche secondo la norma UNI 11962:2024:
-----------	---	--

Tipologia di intervento b) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete



Sostituzione di macchine :

Le macchine da sostituire: immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Le macchine da acquistare: conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui **all'art. 2, comma 2 lettere a) e b)** di detto decreto. Si possono acquistare più macchine garantendo che il numero di queste non sia superiore a quelle da sostituire e siano rispettate le condizioni di analogia, allestimento e prestazioni

Le macchine da sostituire devono essere rottamate

22

Quali sono le regole da seguire per alienare gli accessori e/o gli utensili facenti parte dell'allestimento delle macchine da sostituire?

In un contesto di allestimento equivalente, in questa Tipologia di intervento gli accessori/utensili devono essere rottamati assieme alle macchine di cui fanno parte.



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE

Per i progetti riguardanti che
(**intervento b – macchine obsolete**)
quelle rottamate devono rispettare
situazioni particolari debitamente

La verifica dell'analogia di tipo e il confronto tra le prestazioni delle macchine da acquistare rispetto a quelle da rottamare deve essere effettuato con riferimento alle indicazioni fornite rispettivamente nelle **tabelle 2 e 3 dell'allegato 2**

a) Analogo tipo

b) Allestimento equivalente in termini accessori/utensili

c) Prestazioni non superiori del 50%

Le attrezzature intercambiabili non fanno parte dell'allestimento

Le attrezzature intercambiabili **possono essere comunque sostituite come macchine a se stanti** in quanto comprese nella definizione di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) della Direttiva macchine 2006/42/CE



FAQ

2

Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili. Cosa si intende per allestimento equivalente?"

Ai fini dell'Avviso per "allestimento equivalente" delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che:

- gli utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi e in generale in numero non superiore a quelli utilizzati; in ogni caso dovranno essere funzionali all'esecuzione delle applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;
- l'allestimento della macchina da acquistare può comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nella macchina da alienare, purché non aggiungano nuove applicazioni/lavorazioni a quelle cui la macchina da alienare era dedicata.

Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate nella perizia asseverata, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ed in linea con le finalità dell'Avviso pubblico e fermo restando il rispetto del requisito di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.



Interventi b) : macchine movimento terra

Nell'ambito delle macchine movimento terra, il finanziamento esclusivamente per l'acquisto di macchine movimento terra è previsto al punto 3.1.1 della norma **UNI EN ISO 6165:2012**, ossia le macchine movimento terra aventi **massa operativa** minore o uguale a **4500 kg**.

La **massa operativa** di una macchina operatrice si riferisce al peso totale della macchina, compresi tutti i componenti e il carico che essa è progettata per movimentare. In altre parole, è il peso "**a pieno carico**" della macchina

Fanno eccezione i **caricatori compatti cingolati** di cui al punto 4.2.3 della norma e gli **escavatori compatti** di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a **6000 kg**

6

Nel caso di macchine movimento terra previste in alcune tipologie di intervento, l'indicazione di macchine compatte è riferibile a quelle da alienare e/o a quelle da acquistare?

Il rispetto di tale requisito è riferito alle sole macchine da acquistare. Quelle da alienare possono avere anche massa operativa eccedente quella riferita alle macchine compatte così come definite al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012.



FAQ

7	Quali documenti possono essere inviati in rendicontazione per attestare la rottamazione di trattori e macchine sostituiti?	<p>Ai sensi dell'Allegato, in fase di rendicontazione l'impresa deve inviare la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione del trattore e/o della macchina di proprietà, se prevista dallo specifico progetto, con evidenza dei dati identificativi del trattore o della macchina rottamati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie, targa, telaio).</p> <p>Nello specifico, tale documentazione può consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di rottamazione (CRD)• formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) scaricato dal sistema RENTRI e completo dei dati inseriti dal destinatario• FIR in formato cartaceo emesso in vigenza della possibilità di utilizzo in alternativa al FIR digitale• dichiarazione di presa in carico da parte del centro di demolizione, in caso di consegna diretta del bene da rottamare.
---	--	--

Allegato 2: Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici



Fase	Periodo	Soggetti / Adempimenti principali
Iscrizione – 1ª fase	15 dic 2024 – 13 feb 2025	Impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, intermediari e produttori con oltre 50 dipendenti
Iscrizione – 2ª fase	15 giu 2025 – 14 ago 2025	Produttori di rifiuti con più di 10 dipendenti
Iscrizione – 3ª fase	15 dic 2025 – 13 feb 2026	Restanti soggetti obbligati (produttori rifiuti pericolosi, intermediari, ecc.)
Nuovi modelli Registro e FIR	Dal 13 feb 2025	Entrata in vigore dei nuovi modelli ufficiali
FIR digitale obbligatorio	Dal 13 feb 2026	Gestione digitale del FIR (cartaceo ammesso fino al 15 set 2026)

Tipologia di intervento b) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete



Sostituzione di trattori:

Per i trattori da sostituire: trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedente al 1° gennaio 2013.

Per i trattori da acquistare: trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedente al 1° gennaio 2013, in conformità con il regolamento (UE) 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2013, la cui potenza nominale non superiore a 130 kW e dotati di omologazione dal fabbricante e di omologazione al tipo omologato ai sensi del regolamento (UE) 167/2013.

Per i trattori da acquistare: rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:

- medesime caratteristiche; le caratteristiche sono quelle indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale come definita dal regolamento (UE) 167/2013
- potenza non superiore del 50%, fermo restando il rispetto del limite di potenza nominale pari a 130 kW.



Tipologia di intervento b) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete

Per i soli trattori agricoli o forestali, ivi inclusi quelli a cingoli non omologati in conformità al regolamento (UE) 167/2013, **il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino base o standard del trattore.** Nel prezzo di listino base o standard possono essere incluse, qualora non già presenti, le voci selezionate dall'impresa e relative ai seguenti accessori:

- **cabina ROPS,**
- **pneumatici**
- **struttura FOPS**
- **sistemi di visione con AI.**

24

In cosa consistono i "sistemi di visione con AI" perché i relativi costi siano aggiunti al costo base del trattore?

I sistemi di visione con AI sono costituiti da un insieme di apparati, per lo più digitali, in grado di elaborare le immagini provenienti da sistemi di rilevamento installati sul trattore e di riconoscere ostacoli fissi e persone a terra segnalandone la presenza all'operatore. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e dell'inclusione nel costo base/standard del trattore, tali sistemi devono comunque essere presenti nel listino del fabbricante del trattore.

Allegato 2: Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici



25	Con riferimento alla FAQ n. 23 è possibile includere nel prezzo di listino del trattore (costo base o standard) anche le voci a scelta obbligatoria in assenza delle quali il listino non può essere emesso?	Sì, ma limitatamente ai seguenti sistemi o dispositivi la cui assenza pregiudicherebbe la normale operatività del trattore: trasmissione, assale anteriore e/o posteriore, sistema idraulico (pompa e distributori), attacco a tre punti posteriore e a condizione che il listino (a stampa o emesso dal configuratore online) rechi l'indicazione esplicita che tali elementi o dispositivi devono obbligatoriamente essere scelti dall'acquirente tra le diverse versioni disponibili.
26	Qualora il costo di listino del trattore nella sua configurazione base o standard non comprenda gli pneumatici, vengono posti vincoli in merito alla tipologia di pneumatici da includere nel prezzo base?	No, qualora l'allestimento base del trattore non comprenda gli pneumatici, il costo base o standard del trattore viene calcolato inserendo quelli selezionati dall'impresa.
27	Nel caso in cui l'allestimento scelto dall'impresa comprenda pneumatici di tipologia o di marca diverse da quelle del trattore base, è possibile computarne il costo nella voce relativa al prezzo di listino base o standard del trattore?	No, il costo degli pneumatici può essere computato nel costo base o standard del trattore solo qualora questi non siano presenti nel relativo allestimento base o standard.
28	Considerato che il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino del trattore, è possibile avere un esempio che illustri come viene calcolato il costo ammissibile?	<p>Il calcolo del costo totale del progetto può essere esemplificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• costo totale di listino = 140.000 euro• costo di listino base = 100.000 euro• costo degli accessori = 40.000 euro• costo massimo ammissibile degli accessori = 30.000 euro. <p>Il costo totale di listino eccede in questo caso di 10.000 euro il costo di listino massimo ammissibile dato dalla somma 100.000+30.000 euro.</p> <p>In fase di valutazione tecnico-amministrativa della domanda, il costo del progetto verrà pertanto ricalcolato applicando al costo di listino</p>



Nel caso di acquisto di **trattori agricoli o forestali e/o di macchine**, il **preventivo** e il **listino** di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina devono essere riferiti al **medesimo allestimento**:

- il **preventivo** deve essere **datato e riportare timbro e firma del rivenditore**;
- il **listino** deve essere **datato e riportare timbro e firma del fabbricante o di soggetto appartenente alla catena ufficiale di vendita** o, in alternativa, l'URL del sito internet da cui è scaricato

Nei **preventivi** le **voci** richieste devono essere identificate con il **medesimo codice e denominazione** utilizzati nel **listino**

Riduzione del rischio in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: novità e punti di attenzione ISI 2025



Il fattore di rischio infortunistico relativo alla Tipologia di intervento c, deve essere coerente con l'attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile nel documento di valutazione del rischio (DVR)





Riduzione del rischio in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento novità e punti di attenzione ISI 2025

Avviso pubblico ISI 2025

Allegato 2: Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici

c	Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento	Punti 90
	<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione, incendio mediante l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di monitoraggio dell'atmosfera presente all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento • sistemi automatizzati e robot per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione • dispositivi, sistemi e droni per l'accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento • dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti • sistemi di comunicazione tra i lavoratori che operano all'interno e i lavoratori che operano all'esterno di tali ambienti 	
	<p>AMBITO: ai fini della presente tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione, incendio in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Nel caso in cui l'acquisto dei beni finanziati preveda la sostituzione di analoghi beni di proprietà dell'impresa alienati mediante rottamazione.</p>	
	<p>DEFINIZIONI: Per "ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento" si intende uno spazio circoscritto secondo la norma UNI 11958:2024 (non progettato e costruito per la presenza continua di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l'ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all'interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori), come ad es. vasche, serbatoi, pozzi neri, fogne, camini, cunicoli, fosse, gallerie, condutture, caldaie, tubazioni, canalizzazioni.</p>	



Per migliorare la gestione e il soccorso



Standardizzazione della definizione di ambiente confinato



Il bando ISI 2025 introduce la **norma UNI 11958:2024** per una definizione più precisa e standardizzata dell'ambiente confinato.



La **UNI 11958:2024** è una norma tecnica che fornisce **criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento**. Definisce come classificare questi ambienti e stabilisce indicazioni operative su **procedure di lavoro ed emergenza, ruoli e responsabilità, attrezzature e DPI**, con l'obiettivo di prevenire infortuni gravi o mortali durante le attività in spazi confinati, in coerenza con il D.Lgs. 81/08 e il DPR 177/2011

Punti di attenzione



- I lavoratori devono svolgere attività che necessitano l'accesso delle maestranze all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
- **Nel DVR deve risultare una valutazione specifica relativa ai rischi connessi alle lavorazioni in tali ambienti**
- Non è ammessa la richiesta di un bene di tipologia differente rispetto a quello previsto dall'Allegato
- Non deve essere richiesta la riduzione di rischi diversi da quello previsto dalla tipologia dell'intervento (ad esempio: rischio chimico, rischio da movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

Pozzi neri
Fogne
Camini
Cunicoli
Fosse
Gallerie
Condutture
Caldaie
Tubazioni
Canalizzazioni
Recipienti
Vasche
Serbatoi
Altro

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>




FAQ

30	Sono ammissibili a finanziamento dispositivi del tipo <i>uomo a terra</i> o <i>man-down</i> che, posizionati sul lavoratore, sono capaci di monitorarne la postura e di attivare automaticamente un allarme, se rilevano una variazione della sua posizione rispetto alla verticale?	No, in quanto, tali dispositivi non rientrano in nessuna delle tipologie di beni previsti dall'intervento c); nello specifico, neanche tra i <i>dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori</i> in quanto questi ultimi devono consentire direttamente il recupero dei lavoratori e non limitarsi a inviare segnali di allarme.
31	A corredo della domanda è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendali?	Sì, il DVR avente data certa antecedente a quella di pubblicazione dell'Avviso è un documento essenziale per la valutazione della tipologia dell'intervento e deve riportare la presenza degli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento e delle attività in essi svolte.
32	È finanziabile un progetto finalizzato alla riduzione del rischio di operazioni di saldatura o di pulizia e depurazione?	Solo qualora tali operazioni o attività avvengano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento come definiti nella Tipologia c) dell'Allegato 2.

Allegato 2 Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici: interventi aggiuntivi

Sezione 3bis dedicata agli interventi aggiuntivi

	Intervento aggiuntivo	Asse					
		1.1	1.2	2	3	4	5
Sezione 3 bis	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA	X				X	
	Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di DPI intelligenti			X			
	Acquisto di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteorologici			X			
	Realizzazione di coperture a verde				X		
	Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia				X		



Intervento aggiuntivo

Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di DPI intelligenti

Intervento aggiuntivo

a

Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di DPI intelligenti

OGGETTO:

Adozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) intelligenti, compresi i sensori e i ricevitori posti su strutture e i software di gestione.

Sono finanziabili anche gli accessori dei DPI intelligenti, quali per esempio i filtri di una maschera, nella misura del 30% rispetto alla spesa di acquisto dei relativi DPI intelligenti.

Sono finanziabili anche i DPI intelligenti facenti parte o collegati ai sistemi anticaduta già installati o richiesti con la Tipologia di intervento a) dell'Asse 2.

Non sono finanziabili i dispositivi o i sistemi che misurano i parametri fisiologici del lavoratore che li indossa.

DEFINIZIONI:

- a) Per "dispositivi di protezione individuale intelligenti", anche detti "DPI intelligenti", si intendono DPI certificati secondo il Regolamento UE 2016/425, ovvero la combinazione di DPI tradizionali con componenti che rispondono in modo attivo a segnali, sollecitazioni o modifiche dell'ambiente circostante. I DPI intelligenti finanziabili devono rispondere ai requisiti dettati dal documento UNI TR 11858:2022 ed essere realizzati secondo le seguenti modalità:
- o "inclusione": il DPI da acquistare è già completo dei sensori e/o tag applicati direttamente dal fabbricante
 - o "compatibilità": il DPI da acquistare è predisposto dal fabbricante per essere successivamente corredato da sensori e/o tag con specifiche caratteristiche, che devono essere acquistati separatamente
 - o "personalizzazione": il DPI è personalizzato, su indicazione del datore di lavoro, dal fabbricante che vi aggiunge sensori e/o tag con specifiche caratteristiche, rispondenti alle esigenze di utilizzo.
- b) Per sensori/ricevitori si intendono quelli da applicare su strutture fisse o su attrezzature o macchinari e che interagiscono con i sensori e/o tag presenti sui DPI intelligenti.
- c) Per "software" si intendono quelli gestionali che permettono di ricevere i dati rilevati dai sensori applicati su DPI intelligenti e relativi sistemi di rilevamento, di processarli e di fornire un segnale che può consistere in un avvertimento, un allarme o una controreazione.



INDICE

PREMESSA 7

1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 9

1.1 DPI e SMART DPI 9

1.2 Il Regolamento UE 2016/425 - cenni 12

1.3 DPI e il d.lgs. 81/2208: criteri di scelta e uso 21

2. APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA IOT AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 25

2.1 Concetti introduttivi 25

2.2 Panoramica di alcune delle principali tecnologie di IoT e Industria 4.0 27

2.3 Esempi applicativi della Tecnologia IoT per aumentare la sicurezza dei lavoratori 28

2.4 Sensoristica Wearable e Nanotecnologia 29

3. RISPETTO DEI RESS DA PARTE DI SMART DPI 33

4. PROBLEMATICHE PER L'ADOZIONE IN AZIENDA 35

4.1 Opportunità e necessarie tutele dell'IA nel lavoro 35

Priorità: Gestire il cambiamento

5. ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 45

5.1 Normativa 45

5.2 Valutazione del rischio 49

5.3 Portatori di dispositivi medici impiantabili e indossabili 52

5.3.1 Aspetti protezionistici e valutazione del rischio 52

5.3.2 Lavoratori portatori di DMIA 54

5.3.3 Lavoratori portatori di DMI 58

5.3.4 Lavoratori con DMIA O DMI e portatori di DPI SMART 61

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO I RISCHI DI NATURA ELETTRICA 63

6.1 Premessa 63

6.2 L'innesco delle atmosfere esplosive 63

6.3 Lavori sotto tensione 69

6.4 Possibile impatto della IoT nell'uso dei DPI 74

6.4.1 Gestione della data di scadenza, della durata di utilizzo e dell'assegnazione ai portatori 75

6.4.2 Pianificazione e registrazione delle attività di manutenzione e dei controlli periodici 75

6.4.3 Verifica o stimolo all'effettivo corretto utilizzo 75


6.4.4 Gestione delle aree ad accesso controllato 76

6.4.5 Segnalazione pericoli imminenti 76

6.5 Esempi di applicazione di sensori contro i rischi di natura elettrica a DPI previsti contro rischi di natura non elettrica 78

BIBLIOGRAFIA 81

NORME CITATE 85



33	È finanziabile l'acquisto di una tuta, certificata come DPI, sulla quale sono inseriti sensori per il monitoraggio del battito cardiaco e della temperatura corporea di lavoratori che operano in un ambiente severo caldo?	No, l'Allegato 2 esclude dall'oggetto dell'Intervento aggiuntivo relativo ai DPI intelligenti i dispositivi o i sistemi che misurano i parametri fisiologici del lavoratore che li indossa.
34	L'Intervento aggiuntivo consente l'acquisto anche di accessori dei DPI intelligenti, si può avere qualche specifica ulteriore in merito?	Per accessori si intendono quegli elementi, prodotti dallo stesso fabbricante del DPI, che permettono la sostituzione di parti soggette a consumo (p.es. filtri delle maschere) oppure approvate dal fabbricante del DPI e che aggiungono funzioni aggiuntive (p.es. fascetta portalamпада del casco).
35	Si chiede se il sensore può essere posto su un accessorio del DPI.	Sì purché sia assicurato un corretto e sicuro posizionamento del sensore.
36	È finanziabile un sistema che utilizza dispositivi indossabili, come per esempio bracciali, sui quali sono installati i sensori?	No, l'Intervento aggiuntivo si riferisce unicamente ai DPI.
37	Quali tipi di parametri ambientali possono essere misurati tramite i DPI intelligenti finanziabili?	I parametri ambientali rilevabili possono essere relativi a parametri sia fisici (p.es. temperatura, umidità relativa, campi elettromagnetici) sia chimici (p.es. ossigeno, monossido di carbonio, composti organici volatili).
38	Quali contenuti deve avere la Relazione tecnica richiesta dall'Allegato 2?	<p>La Relazione tecnica deve illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le specifiche condizioni aziendali in cui si inserisce il progetto (lavorazioni, ambienti di lavoro, rischi per la salute e la sicurezza) • i DPI intelligenti richiesti, le relative modalità di realizzazione come espresse in Allegato 2 (inclusione, compatibilità, personalizzazione), i rischi dai quali intendono proteggere i lavoratori • i sensori installati sui DPI e i parametri da questi rilevati • i software inclusi nel sistema per il monitoraggio o per l'attivazione di allarmi.

Intervento aggiuntivo

Realizzazione di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteoclimatici



Intervento aggiuntivo

b Moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteorologici

OGGETTO:

Realizzazione di moduli prefabbricati climatizzati per la protezione dei lavoratori che operano all'aperto, dai rischi meteorologici e dalle ondate di calore.

DEFINIZIONI:

Per "moduli prefabbricati climatizzati" si intendono moduli destinati a soddisfare molteplici funzionalità (es. mensa, area spogliatoio, area ricreativa, servizi igienici etc.), dotati di impianto di climatizzazione per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti interni.

I moduli possono anche essere combinati di diversi elementi rimovibili, trasportabili, caratterizzati da facilità di montaggio.

Sono escluse le strutture che necessitano per la loro realizzazione di titolo abilitativo.

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda

- Schede tecniche o materiale informativo emesso dal fabbricante dei moduli, comprensivi delle caratteristiche tecniche e dimensionali
- Relazione descrittiva (componenti, finalità, modalità di utilizzo, ecc.)
- Listini prezzi
- Preventivi analitici

Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale

- Fatture
- Documentazione fotografica illustrativa del sistema
- Dichiarazione di corretta messa in opera dei moduli e di conformità degli impianti (se prevista)

Quesiti relativi all'Intervento aggiuntivo "Moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteorologici"

39	È possibile acquistare moduli usati?	No, ai sensi dell'art.3 dell'Avviso pubblico.
40	È possibile accedere al finanziamento dell'intervento aggiuntivo prevedendo il noleggio dei moduli?	No, non è consentito il noleggio, neanche con eventuale patto di acquisto degli stessi.
41	Superata la fase di rendicontazione, è possibile modificare i moduli acquistati?	All'art. 24 l'Avviso pubblico dispone che il destinatario del finanziamento debba utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.
42	È possibile cedere i moduli prefabbricati acquistati?	L'avviso non prevede la possibilità di alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.

INAIL

Grazie per l'attenzione